

Capo IV (Attività di ricostruzione) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

**CRITERI E MODALITA' GENERALI E METODOLOGIA PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL CAPO IV DELLA LEGGE
PROVINCIALE 10 GENNAIO 1992, N. 2, VOLTI ALLA
RICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE DELLE OPERE DISTRUTTE O
DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DA NEVE NEI
MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E INVERNO 2009 NEL TRENTINO**

Questi criteri e questa metodologia sono stabiliti per il ripristino dei danni causati alle strutture, infrastrutture e impianti e danneggiati dalle eccezionali nevicate dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009 e devono essere recepiti negli specifici criteri adottati per le varie tipologie di attività dei settori abitativo e produttivi, integrandoli nei relativi procedimenti di settore, secondo le modalità specificate negli allegati B, C e D alla deliberazione che approva il presente documento.

Il presente documento si riferisce ai casi in cui gli eccessivi carichi di neve, gli scivolamenti di masse nevose o le straordinarie sollecitazioni dovute ai fenomeni nevosi hanno prodotto danni per cedimenti strutturali o comunque danni a componenti indispensabili per garantire la stabilità e la sicurezza delle opere indicate al paragrafo 1.

I presenti criteri non si riferiscono alle strutture, infrastrutture e impianti ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 10.

Sono ammessi, ricorrendone i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, i contributi per i lavori già avviati o anche conclusi prima della data di efficacia del provvedimento che approva i presenti criteri o prima della presentazione della domanda di agevolazione, a condizione che l'istante produca la documentazione prevista da questi criteri.

1. Tipologie di danni ammissibili a contributo:

Ferma restando quanto previsto dalle norme che disciplinano le altre tipologie dei contributi per il ripristino dei danni conseguenti a calamità pubbliche, sono ammissibili ad agevolazione, secondo quanto previsto dai presenti criteri le richieste di contributo relative ad opere, strutture, infrastrutture e impianti quando presentano danni consistenti in cedimenti strutturali o danni a componenti indispensabili per garantire la stabilità e la sicurezza delle opere adibite a:

- a) edifici e relative pertinenze per abitazioni e attività economiche previste dal Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, ivi compresi, per le attività economiche,

- impianti ed attrezzature fisse e mobili funzionali all'esercizio dell'attività nonché infrastrutture sciistiche;
- b) infrastrutture e impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricole nonché macchine agricole.

Le lesioni alle opere riguardanti esclusivamente le componenti che non svolgono una funzione strutturale nell'opera o che non incidono sulla stabilità e sicurezza della stessa non sono ammissibili ai contributi.

2. Causa dei danni

Eccezionali carichi di neve, scivolamenti di masse nevose o altre straordinarie sollecitazioni dovute all'intensità o alla frequenza dei fenomeni nevosi.

Si considera automaticamente eccezionale, senza la necessità di ulteriori verifiche, il carico effettivo della neve depositata sul tetto o sulla struttura in misura eccedente quella consentita dalle norme tecniche in materia di carichi da neve vigenti ed applicate nel caso specifico alla data della costruzione o di un'eventuale ristrutturazione globale dell'edificio ora danneggiato.

3. Presentazione della domanda

In base a quanto previsto dalla deliberazione n. 390 del 2009, le istanze possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione trentino-Alto Adige, per 60 giorni consecutivi e ininterrotti.

4. Condizioni di ammissibilità delle domande

Per l'ammissibilità delle domande di contributo relative a danni alle opere ai sensi del Capo IV della l.p. 2 del 1992 è richiesto, con riferimento alle calamità dovute alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, il concorso di tutte le seguenti condizioni:

- a. presenza di cedimenti strutturali o di danni alle componenti che incidono sulla stabilità e sulla sicurezza dell'opera;
- b. stato di conservazione dell'opera: non sono ammesse richieste di contributi per la ricostruzione/ristrutturazione di opere che, antecedentemente al manifestarsi del primo danno erano dichiarati inagibili, oggetto di ordinanze del sindaco o di provvedimenti di altre autorità preposte alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica non ottemperati;
- c. presenza di elementi significativi della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno.

5. Esclusione dalla concessione del contributo

Ferme restando le altre cause di esclusione dal contributo previste dalle diverse disposizioni di settore sono comunque esclusi dalla concessione i casi in cui si rilevi anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

- a) mancata attivazione degli interventi di adeguamento tecnico imposti dalla legge anche per le opere già esistenti alla data di entrata in vigore della relativa normativa;
- b) inottemperanza agli ordini delle autorità amministrative e giudiziarie posti a tutela dell'incolumità pubblica;
- c) presenza di modifiche strutturali o su componenti dell'opera che incidono sulla sua stabilità e sicurezza, effettuati prima del verificarsi del danno, che abbiano indebolito o comunque reso instabile la struttura;
- d) evidenze di altri simili elementi ostativi alla concessione del contributo

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai criteri di settore, il richiedente il contributo, al fine dell'attestazione dei requisiti e delle condizioni di cui al paragrafo 4 e al presente paragrafo, presenta unitamente alla domanda o entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, una perizia asseverata ai sensi di legge, redatta da un tecnico abilitato, avente i contenuti riportati nell'Allegato A.1 al presente documento.

Per i soli interventi riguardanti i contributi in materia di edilizia abitativa, quando i lavori di ripristino siano già iniziati o conclusi, la perizia asseverata sopra citata può essere presentata a conclusione dell'istruttoria, al fine di adottare il provvedimento di concessione del contributo, una volta individuati i potenziali beneficiari. In questo caso il richiedente il contributo presenta comunque, in allegato alla domanda o nei termini previsti dal precedente capoverso, in alternativa alla perizia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da un tecnico abilitato, che attesti che:

- a. sono presenti cedimenti strutturali o altri danni alle componenti che incidono sulla stabilità e sulla sicurezza dell'opera;
- b. l'opera non si trovava, nel momento antecedente al primo danno verificatosi, in situazione dichiarata di inagibilità, non era stata oggetto di ordinanze del sindaco o di provvedimenti di altre autorità preposte alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica non ottemperate.

Va aggiunta, se possibile, documentazione fotografica indicativa dello stato dell'opera prima e dopo l'evento dannoso nonché dello stato di esecuzione dei lavori, se già iniziati al momento della presentazione dell'istanza.

Per i soli casi in cui i lavori non siano ancora iniziati, in alternativa alla perizia asseverata descritta nell'allegato A.1 o alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da un tecnico abilitato, prevista nel presente paragrafo, le suddette condizioni possono essere accertate, su richiesta

dell'interessato, direttamente dai tecnici della competente struttura provinciale, anche mediante appositi sopralluoghi e verifiche documentali. Rimane ferma l'acquisizione della perizia asseverata secondo lo schema di cui all'Allegato A.1 a conclusione dell'istruttoria, al fine di adottare il provvedimento di concessione del contributo, una volta individuati i potenziali beneficiari.

6. Voci di danno soggette a contributo

Stabilita l'ammissibilità della domanda e l'ammissibilità a contributo in base alla presenza delle condizioni elencate nei paragrafi precedenti e di quelle stabilite dai criteri afferenti i vari settori di intervento, la spesa ammissibile al contributo comprende in ogni caso, nei limiti delle valutazioni tecniche e amministrative delle strutture, l'intera opera e quindi comprese le parti non strutturali, gli adeguamenti tecnologici riferiti alle componenti danneggiate, i lavori strettamente necessari e improgabili per la messa in sicurezza dell'opera, i lavori di sgombero delle macerie nonché, per le attività economiche, gli impianti ed attrezzature fisse e mobili, gli impianti le macchine agricole funzionali all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dai specifici criteri di settore.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, i costi della perizia asseverata del tecnico abilitato di cui al Paragrafo 5, sono equiparati alle spese tecniche.

Le percentuali di contribuzione e le spese ammissibili, tenuto conto delle voci di spesa previste in questo paragrafo, sono quelle stabilite dagli specifici criteri di settore.

La Giunta provinciale, nel caso in cui non siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, può rideterminare proporzionalmente le percentuali dei contributi spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolati ai sensi della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2.

Qualora i beni danneggiati siano assicurati, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dall'assicurazione.

7. Istruttoria

Acquisita la perizia asseverata o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del paragrafo 5, sulla base della stessa, le strutture provinciali accertano che sussista il nesso di causalità tra l'evento e il danno e che non è presente alcuna delle condizioni di esclusione della domanda o dalla concessione del beneficio, sulla base di quanto previsto ai paragrafi precedenti. L'istruttoria è poi condotta secondo quanto specificato per ciascun settore.

Ove non emerga alcuna delle cause ostative di cui sopra e sia confermato il nesso di causalità è possibile procedere alla concessione del contributo.

Allegato A.1

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA, RELATIVA AI DANNI AD OPERE PRODOTTI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DELL'INVERNO 2008-2009 E PRIMAVERA 2009 SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

1. **La perizia asseverata, secondo le norme vigenti, deve essere redatta da un tecnico abilitato e deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:**
 - a. **descrizione dell'opera pre-esistente all'evento calamitoso e del danno:** tipologia, destinazione d'uso, utilizzo effettivo prima del danno se conosciuto, osservazioni circa la vetustà e lo stato di conservazione. **Presenza di cedimenti strutturali o di danni alle componenti che incidono sulla stabilità e la sicurezza dell'opera dovuti ad eccessivi carichi di neve, scivolamenti di masse nevose o straordinarie sollecitazioni dovute ai fenomeni nevosi;**
 - b. **l'evidenza di interventi di modifica** strutturale o su componenti dell'opera che incidono sulla sua stabilità e sicurezza, effettuati prima del verificarsi del danno;
 - c. **verifica dell'attivazione degli interventi di adeguamento alle normative tecniche** riguardanti la stabilità e la sicurezza dell'opera che hanno imposto obblighi di intervento non solo per gli immobili di nuova costruzione ma anche per quelli già esistenti;
 - d. **descrizione dell'intervento di ripristino** (ivi comprese, nel caso di danni alle attività economiche, riparazione o sostituzione di impianti strutture fisse o mobili funzionali all'esercizio dell'attività, macchine per l'agricoltura) ;
 - e. ogni altra precisazione o informazione utile per la ricostruzione del **nesso di causalità** tra il danno subito e la straordinarietà dell'evento causa del danno stesso.
2. **Il tecnico sottoscrittore della perizia deve inoltre accertare e dichiarare:**
 - a. che l'opera danneggiata appare **realizzata in conformità alla normativa tecnica in materia di stabilità strutturale e di sicurezza** eventualmente vigente al momento della costruzione o dell'eventuale ristrutturazione globale (acquisire ed allegare, se disponibile, la documentazione tecnica di collaudo, il certificato di agibilità); (PER RAGIONERIA: ci serve non per l'ammissibilità a contributo, ma per eventuali rivalse sul progettista responsabile)
 - b. se si riscontrano, precedentemente al verificarsi del primo danno, inadempimenti da parte del proprietario della struttura o da chi la abbia in custodia rispetto **ad eventuali ordinanze** emesse dal Comune o a **provvedimenti di altra Autorità**

pubblica riguardanti la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza. Inoltre l'opera non era dichiarata inagibile prima del verificarsi del primo danno;

- c. **se sono evidenti**, allo stato attuale, purchè rilevabili, **errori nella progettazione o nella realizzazione** delle opere danneggiate che incidono sulla **stabilità, sulla resistenza e sulla sicurezza dell'opera**; anche eventualmente con riguardo alle ristrutturazioni globali;
- d. se sono evidenti, allo stato attuale, esiti di eventuali **modifiche successive alla data di collaudo, che abbiano indebolito o comunque reso instabile la struttura.**

Alla perizia va allegata, ove disponibile, **eventuale documentazione fotografica** , indicativa dello stato dell'opera prima e dopo l'evento dannoso, del danno nonché dello stato di esecuzione dei lavori, se già iniziati al momento della presentazione dell'istanza.